



Comune di Alliste

# REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

**Approvato con Delibera del  
Consiglio Comunale n. ....**

## **ART. 1 – COMITATI DI FRAZIONE**

**1.1** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 dello Statuto Comunale di Alliste (*Titolo II: Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini – Capo I: Partecipazione e decentramento*) vengono istituiti i **Comitati di Frazione**.

**1.2** - I Comitati sono organismi permanenti atti a favorire processi democratici e di partecipazione attiva sull'intero territorio comunale nell'ottica di una piena valorizzazione di tutte le realtà della comunità. A tal fine, l'istituzione del Comitato può riguardare tutte le frazioni presenti sul territorio del Comune di Alliste.

## **ART. 2 – SCOPI, FINALITA', COMPITI**

**2.1** - I Comitati di Frazione hanno il compito di esprimere pareri e proposte - su richiesta degli organi comunali (*Sindaco, Presidente del Consiglio, Giunta, Consiglio Comunale*) e/o per propria autonoma iniziativa – su materie attinenti la vita politico-amministrativa, socio-culturale ed economica del proprio territorio.

**2.2** - Hanno inoltre lo scopo di:

- a. promuovere la partecipazione al dibattito sugli indirizzi e le scelte politico-amministrative;
- b. organizzare momenti partecipativi, di incontro e di formazione con la popolazione della Frazione per discutere problemi comuni e/o per raccogliere pareri su questioni di particolare rilevanza;
- c. verificare l'effettiva e corretta applicazione - nell'ambito della Frazione - delle scelte politico-amministrative e di buon funzionamento dei servizi forniti dall'Amministrazione Comunale;
- d. proporre iniziative, variazione degli interventi e degli indirizzi di politica amministrativa e socio-culturale da effettuarsi nell'ambito della Frazione, al fine di migliorarne qualità e funzionalità, partecipando - se richiesto - alla loro attuazione;
- e. proporre un ordine di priorità di interventi - non vincolante - in fase di stesura del bilancio preventivo annuale e del Piano delle Opere Pubbliche.

**2.3** - I Comitati di Frazione sono altresì finalizzati a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali, indipendentemente dai loro riferimenti ideologici e politici e/o dal loro credo religioso. Nella loro azione non deve essere presente alcun tipo di discriminazione (razziale, etnica, culturale, politica, religiosa) né di contrapposizione politica all'opera dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 3 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**3.1** - I rapporti fra Comitati di Frazione e Amministrazione Comunale devono essere animati da rispetto e reciproca collaborazione. In tale contesto, l'Amministrazione attraverso i suoi Organi ed Uffici interagisce con il Comitato di Frazione - nella persona del suo Presidente – e ne sostiene l'azione e le iniziative.

**3.2** - Il Presidente comunica in forma scritta al Sindaco del Comune le problematiche emerse nel corso delle attività del Comitato di Frazione (rilievi, osservazioni, pareri, suggerimenti, istanze, dubbi, proposte, ecc...).

**3.3** - L'Amministrazione Comunale, da parte sua, è impegnata a fornire risposte scritte, chiare ed esaustive entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione. E' tenuta altresì a fornire al Presidente la documentazione relativa al Bilancio di Previsione .

### **ART. 4 – ORGANI DEL COMITATO DI FRAZIONE**

**4.1** - Sono Organi del Comitato di Frazione:

- L'Assemblea di Frazione
- Il Consiglio di Frazione
- Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Consiglio di Frazione

### **ART. 5 – ASSEMBLEA**

**5.1** - L'Assemblea di Frazione è costituita da tutti i cittadini residenti nella Frazione medesima e regolarmente iscritti nelle Liste Elettorali del Comune. E' l'Organo chiamato ad eleggere i membri del Consiglio di Frazione. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per essere informata sulle attività del Consiglio, preferibilmente nei 60 (sessanta) giorni antecedenti l'approvazione del Bilancio Comunale di Previsione.

**5.2** - Alla sua convocazione provvede il Presidente del Consiglio di Frazione. In caso di sua inadempienza e/o impossibilità temporanea, il compito di convocare l'Assemblea Ordinaria spetta al Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente fosse inadempiente o impossibilitato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata dal Segretario su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Frazione.

**5.3** - L'Assemblea di Frazione può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno i 2/3 dei consiglieri. La convocazione deve essere supportata da specifico Ordine del Giorno, che deve essere conosciuto in anticipo dal Sindaco e dalla popolazione della Frazione.

## **ART. 6 - DETERMINAZIONE TERRITORIALE E LISTE ELETTORALI**

**6.1** - La determinazione dell'ambito territoriale ascrivibile a ciascuna Frazione dovrà essere compiuta in tempo utile e comunque con almeno 1 anno (365 giorni) di anticipo rispetto alla prima scadenza elettorale fissata per la costituzione del Consiglio di Frazione. Tale determinazione - elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale ed approvata dal Consiglio Comunale almeno 6 mesi (180 giorni) prima della suddetta scadenza elettorale - dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

**6.2** - Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'approvazione consiliare della Determinazione territoriale, la Commissione Elettorale del Comune provvederà alla stesura di un'apposita lista recante i nominativi dei cittadini da considerare elettori ed eleggibili per la carica di Consigliere del Comitato di Frazione. Tale lista dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per i successivi 30 (trenta) giorni ed in maniera stabile sul sito istituzionale on-line del Comune. La stessa dovrà essere aggiornata dalla Commissione Elettorale con cadenza annuale o comunque con almeno un anno di anticipo rispetto alla successiva scadenza elettorale.

**6.3** - Avverso le determinazioni territoriali delle Frazioni e contro le liste elettorali elaborate ai sensi del precedente comma 6.2, tutti i cittadini potranno opporre motivato ricorso indirizzato al Sindaco entro il periodo della loro pubblicazione. Il Primo Cittadino è tenuto a rispondere entro i successivi 30 (trenta) giorni. In caso di accoglimento del ricorso, il Sindaco disporrà affinché i competenti Uffici effettuino le doverose rettifiche entro i successivi 30 (trenta) giorni.

## **ART. 7 - CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**7.1** - Il Consiglio di Frazione è l'organo decisionale ed operativo all'interno del Comitato di Frazione.

**7.2** - I suoi membri sono in parte eletti direttamente dall'Assemblea nei modi stabiliti nei successivi artt. 9-10-11-12 , in parte nominati - previa votazione al suo interno - dal Consiglio Comunale.

**7.3** - Il numero di membri nominati dal Consiglio Comunale è pari a 2 (due), di cui 1 (uno) in rappresentanza della maggioranza e 1 (uno) in rappresentanza della/e minoranza/e presenti nell'assise comunale. Nel corso della votazione a scrutinio segreto ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Sono eleggibili tutti i membri del Consiglio Comunale che non rivestano la carica di Sindaco e di Presidente del Consiglio . In caso di parità, viene eletto e nominato membro del Consiglio di Frazione il più anziano di età.

**7.4** - Il numero di consiglieri da eleggere attraverso il voto espresso dai cittadini residenti nella Frazione (Assemblea di Frazione) sarà invece pari a 6 (sei).

## **ART. 8 - ELETTORI**

**8.1** - Sono elettori del Consiglio di Frazione tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Frazione, iscritti nelle liste elettorali comunali ed inseriti nell'elenco predisposto ai sensi dell'art. 6. E' altresì considerato elettore chi è ufficialmente domiciliato nella Frazione da almeno 36 (trentasei) mesi, anche se risulta residente in altro Comune d'Italia e/o altra Nazione.

## **ART. 9 - CANDIDATURE E FIRME A SOSTEGNO**

**9.1** - Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Frazione tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Frazione ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Alliste. Sono altresì eleggibili tutti i cittadini di maggiore età domiciliati anagraficamente da almeno 36 (trentasei) mesi nel territorio della Frazione, anche se residenti ufficialmente in altro Comune d'Italia o in altra Nazione.

**9.2** - Chiunque sia eleggibile a membro del Consiglio di Frazione ai sensi del comma 9.1 potrà presentare la propria candidatura, purchè abbia i requisiti di seguito indicati:

- a. essere maggiorenne alla data fissata per la consultazione elettorale;
- b. godere dei pieni diritti civili ai sensi di Legge, con particolare riguardo a quelli elettorali;
- c. sottoscrivere nei tempi stabiliti - davanti al Sindaco o al Segretario Comunale (*ovvero in presenza di funzionari all'uopo incaricati*) - il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale per l'accettazione della propria candidatura alla carica di Consigliere di Frazione;
- d. allegare alla dichiarazione di accettazione il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale contenente le firme degli elettori residenti nella Frazione a sostegno della propria candidatura, della cui autenticità si fa garante assumendosi ogni responsabilità di fronte alla Legge.

**9.3** - Il numero di firme necessario a sostenere una singola candidatura alla carica di Consigliere di Frazione è rapportato al numero di elettori iscritti a votare. Pertanto, le sottoscrizioni a sostegno non potranno essere inferiori al 3% degli elettori aventi diritto né superare il limite del 6% degli stessi, pena l'esclusione dell'aspirante candidato dalla competizione elettorale.

**9.4** - Gli elettori residenti nel territorio della Frazione possono sostenere un solo candidato. Nel caso fosse riscontrata una sottoscrizione multipla, la stessa sarà annullata e defalcata dal computo delle firme a sostegno di ciascuno dei candidati interessati.

**9.5** - Le candidature alla carica di membro del Consiglio di Frazione sono individuali. I candidati ammessi alla competizione saranno iscritti in un'unica lista, senza alcun contrassegno, nell'ordine alfabetico progressivo dettato dal

proprio cognome di nascita. Non sono ammesse liste diverse di candidati in competizione fra loro.

**9.6** – Affinché l'elezione si svolga regolarmente e sia considerata valida, l'unica lista dovrà contenere un numero di candidati pari almeno al 150% dei membri eleggibili, arrotondato all'unità superiore. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 comma 4, il numero dei candidati dovrà essere almeno pari a 9 (nove).

## **ART. 10 – INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA' - DECADENZA**

**10.1** - E' incompatibile con la candidatura a Consigliere di Frazione – ed è pertanto ineleggibile - chiunque si trovi al momento della competizione elettorale in una delle seguenti situazioni:

- a. rivesta la carica di Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessore e Consigliere nel medesimo Comune;
- b. sia candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale nel medesimo Comune.

**10.2** - Nel caso in cui situazioni di incompatibilità / ineleggibilità emergano successivamente alla elezione / nomina a membro del Consiglio di Frazione, il consigliere dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione ad eliminare la causa ostativa, ovvero dovrà – nello stesso periodo di tempo – dimettersi dalla carica di Consigliere di Frazione. Ove questo non avvenga, il Consigliere sarà considerato decaduto dalla sua qualità di membro del Consiglio di Frazione con provvedimento sindacale ai sensi del successivo comma 10.3.

**10.3** - A ricevere, rilevare e/o registrare la segnalazione di incompatibilità e/o ineleggibilità – nonché a suggerire le misure necessarie per sanare la situazione – sarà la Commissione Elettorale Comunale, che ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco. Contro la disposizione sindacale nel merito è ammesso ricorso scritto indirizzato al Prefetto entro i successivi 30 giorni da parte del/i candidato/i e/o del/i Consigliere/i interessato/i.

## **ART. 11 – PREFERENZE**

**11.1** - L'elettore può esprimere le sue preferenze operando la propria scelta fra i nominativi iscritti nell'unica lista di candidati al Consiglio di Frazione. Il numero massimo di preferenze da esprimere è pari a 2 (due).

Nel caso l'elettore esprima un numero di preferenze maggiore di quanto stabilito, la scheda sarà annullata. **11.2** – La preferenza si esprime indicando sulla scheda il/i cognome/i del/i candidato/i prescelto/i e – in caso di candidati con lo stesso cognome – indicando anche il/i nome/i del/i candidato/i preferito/i.

## **ART. 12 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO – NOMINA DEI CONSIGLIERI**

**12.1** - L'elezione del Consiglio di Frazione avviene contemporaneamente alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Il cittadino chiamato a votare per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale - se residente in una Frazione dello stesso Comune - ha diritto ad eleggere anche i membri del Consiglio di Frazione. In tal caso, all'elettore saranno consegnate due schede - distinte con una diversa colorazione - e potrà esprimere il proprio voto per entrambe le consultazioni o anche per una sola di esse.

**12.2** - Alla carica di Consigliere di Frazione saranno eletti i candidati che avranno ottenuto più preferenze, nel rispetto dei seggi spettanti al Consiglio di Frazione (art. 7 comma 4). In caso di parità fra due o più concorrenti per i posti utili, risulterà eletto il più giovane di età.

**12.3** - La nomina dei membri del Consiglio di Frazione avviene nella seduta di insediamento del C. Comunale.

## **ART. 13 – FUNZIONAMENTO E DURATA DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**13.1** - Il Consiglio di Frazione viene convocato per la sua prima riunione dal Sindaco - che presiederà la seduta, stabilendone l'Ordine del Giorno - entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua data di elezione.

**13.2** - I membri nominati dal Consiglio Comunale (1 per la maggioranza, 1 per la/le minoranza/e) partecipano alle riunioni del Consiglio di Frazione con diritto di voto, ma non possono ricoprire alcuna carica al suo interno.

**13.3** - Il Consiglio di Frazione resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino all'elezione/insediamento del nuovo Consiglio.

**13.4** - In caso di dimissioni (indirizzate al Presidente), impedimento permanente o decesso di un Consigliere, Il Sindaco ne decreta la decadenza entro 30 (trenta) giorni e con proprio atto nomina al suo posto - entro i successivi 30 (trenta) giorni - il candidato risultato primo fra i non eletti, dopo averne ricevuto la disponibilità. Ove questi si dichiarasse indisponibile, procederà alla nomina del candidato immediatamente successivo.

**13.5** - Il Consiglio è qualificato a svolgere le funzioni se composto da almeno i 1/2 (metà) della propria consistenza originaria, escludendo dal computo i consiglieri nominati dall'Amministrazione. Al di sotto di tale quota - ove il rapporto non fosse più conseguibile - sarà dichiarato decaduto con determinazione sindacale.

## **ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**14.1** - Il Consiglio di Frazione è convocato dal suo Presidente – e in sua assenza dal Vice Presidente – con avviso scritto e/o a mezzo degli strumenti telematici moderni. La convocazione – da recapitarsi ai membri del Consiglio almeno 3 (tre) giorni prima della riunione - deve contenere l'Ordine del Giorno da trattare.

## **ART. 15 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**15.1** - Le sedute del Consiglio di Frazione sono di norma aperte ai soli membri che ne fanno parte. Possono essere rese pubbliche – cioè aperte a tutta o a parte della popolazione della Frazione - su motivata decisione del Presidente, comunicata preventivamente al Sindaco del Comune. Di tale circostanza – e del relativo O.d.G. su cui discutere - deve essere informata l'intera cittadinanza della frazione a mezzo di avviso pubblico.

**15.2** - Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno ( $3+1 = 4$ ) dei membri eletti dall'Assemblea di Frazione. In tal caso, non si considera la presenza/assenza dei membri nominati dal C.C.

**15.3** - In caso di determinazioni sottoposte al voto dei consiglieri, queste sono adottate con il voto favorevole – espresso sempre in modo palese - della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto (metà più uno). In caso di parità, prevale il voto del Presidente o – in sua assenza – del Vice Presidente.

**15.4** - A quanto disposto all'art. 15.3 fa eccezione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, dove è richiesto il voto a scrutinio segreto e la presenza di almeno i  $2/3$  dei membri aventi diritto.

**15.5** - Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e da lui sottoscritto insieme al Presidente. Lo stesso – di cui viene data lettura all'inizio della seduta successiva – deve essere approvato dai consiglieri aventi diritto.

**15.6** - E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio il Sindaco e/o uno o più membri della Giunta e/o del Consiglio Comunale, i quali possono intervenire nella discussione senza diritto di voto.

**15.7** - Le sedute del Consiglio si tengono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 16 – COSTI DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**16.1** - Tutti i membri del Consiglio di Frazione – sia quelli nominati dal Consiglio Comunale sia coloro che siano stati eletti dall'Assemblea – svolgono il loro incarico e le loro funzioni del tutto gratuitamente. Non è previsto alcun compenso e/o gettone di presenza quale corrispettivo per l'attività svolta.

**16.2** - L'Amministrazione Comunale ha comunque l'obbligo di farsi carico delle spese di gestione dei Comitati di Frazione (*sede, organizzazione di manifestazioni e incontri, pubblicizzazione degli eventi, ecc...*) purchè esse siano concordate preventivamente. A tal fine, l'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di un apposito Capitolo di Bilancio nell'ambito delle spese finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini ed il decentramento dell'attività amministrativa.

#### **ART. 17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**17.1** - Il Presidente rappresenta il Consiglio e il Comitato di Frazione nella sua interezza. Egli ha l'obbligo e detiene la facoltà di convocare il Consiglio e l'Assemblea, indicando i punti posti all'Ordine del Giorno. Ha inoltre il diritto di nominare il Segretario del Consiglio, scegliendolo fra i membri eletti dall'Assemblea.

**17.2** – Il Presidente viene eletto con voto segreto nella seduta di insediamento del Consiglio di Frazione, convocata e presieduta dal Sindaco ai sensi del precedente art. 13.

#### **ART. 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**18.1** - Ogni consigliere eletto dall'Assemblea può presentare la propria candidatura alla carica di Presidente.

**18.2** – Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza – con voto palese – nel corso delle operazioni di voto. Al termine della votazione viene eletto Presidente del Consiglio il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra due o più concorrenti, la carica di Presidente sarà assunta dal candidato più anziano di età.

**18.3** – La carica di Presidente del Consiglio di Frazione non può essere ricoperta per più di 2 (due) mandati consecutivi, purchè questi siano durati complessivamente almeno 60 (sessanta) mesi.

#### **ART. 19 – MANDATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**19.1** - Il Presidente ricopre la carica per l'intera durata del mandato del Consiglio di Frazione, salvo i casi di decesso, impedimento permanente, dimissioni volontarie o decadenza provocata dall'accoglimento della mozione di sfiducia pronunciata dal Consiglio ai sensi del comma successivo. In tali circostanze, ne

assumerà le funzioni il Vice-Presidente per il tempo necessario alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire ai sensi e nei modi stabiliti all'art. 18 entro 60 (sessanta) giorni dalla vacanza.

**19.2** – E' possibile proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio. La mozione –motivata per iscritto - deve essere sottoposta al Sindaco e sottoscritta da almeno  $\frac{1}{2}$  (metà) dei Consiglieri aventi diritto di voto. Il Sindaco, in tal caso, convocherà il Consiglio di Frazione entro 60 (sessanta) giorni, ponendo la mozione di sfiducia come unico punto all'O.d.G. La mozione per essere accolta deve ottenere il voto favorevole – espresso a scrutinio segreto - della maggioranza assoluta (metà più 1) dei membri aventi diritto, Presidente escluso. In caso di parità nel voto manifestato dai consiglieri, la mozione di sfiducia si intende respinta.

## **ART. 20 – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**20.1** - Il Presidente del Consiglio di Frazione ha fundamentalmente i compiti di seguito indicati:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea di Frazione, fissandone l'O.d.G.;
- firma i verbali delle riunioni, unitamente al Segretario che li elabora;
- da attuazione – singolarmente e/o unitariamente – a quanto stabilito nelle riunioni;
- invia al Sindaco copia delle convocazioni, degli O.d.G. e dei verbali delle sedute del Consiglio;
- tiene i rapporti – in nome e per conto del Comitato di Frazione – con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli Enti / Associazioni / Movimenti presenti e/o operanti nel territorio della Frazione.

## **ART. 21 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**21.1** - Il Vice Presidente del Consiglio di Frazione sostituisce il Presidente nei seguenti casi:

- assenza o impedimento temporaneo del Presidente;
- inadempienza del Presidente, così come previsto all'art. 5 comma 2;
- delega da parte del Presidente;
- decesso, impedimento permanente, dimissioni da parte del Presidente, per il tempo necessario alla elezione del nuovo Presidente;
- accoglimento di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, per il tempo necessario alla elezione del nuovo Presidente.

**21.2** – L'elezione del Vice Presidente avviene con modalità simili a quella del Presidente, ai sensi dell'art. 18.

## **ART. 22 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE**

**22.1** – La carica di Segretario non è elettiva ma viene conferita dal Presidente – previa accettazione da parte del designato – ad uno dei membri del Consiglio di Frazione eletti dal voto assembleare. A ragione del rapporto di fiducia, il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Presidente che lo ha incaricato. Lo stesso Presidente ha comunque la facoltà di sostituire il Segretario in qualsiasi momento.

**22.2** - Il Segretario verbalizza, sottoscrive e conserva copia di tutti gli atti elaborati dal Comitato di Frazione, sia nella sua forma assembleare che consiliare. Egli è altresì chiamato a svolgere la funzione di contabile e tesoriere dello stesso Comitato, raccordandosi con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Alliste, cui presenterà un Bilancio Consuntivo annuale entro il 31 marzo di ogni anno solare.

## **ART. 23 – SEDE DEL COMITATO DI FRAZIONE**

**23.1** – L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di assegnare a titolo gratuito una sede adeguata al Comitato di Frazione all'interno del suo territorio di competenza. La sede – munita dei servizi basilari – dovrà disporre di uno o più locali atti a consentire le riunioni del Consiglio di Frazione in seduta ordinaria.

**23.2** – Il locale concesso dall'Amministrazione rappresenta la Sede Legale del Comitato di Frazione.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il Consiglio Comunale avendo acquisito la disponibilità di un Regolamento che disciplina la materia, dichiara immediatamente esecutive le sue norme e pertanto dispone:

- a. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché – in collaborazione con gli altri Uffici Comunali interessati – attivi tutte le energie e le professionalità disponibili per soddisfare quanto richiesto dal presente Regolamento all'art. 6 comma 1;
- b. di dare mandato alla Commissione Elettorale Comunale affinché – in collaborazione con gli altri Uffici Comunali interessati e nel rispetto degli elaborati prodotti dall'Ufficio Tecnico Comunale di cui al precedente punto a) – attivi tutte le energie e le professionalità disponibili per soddisfare quanto richiesto dal presente Regolamento all'art. 6 comma 2;

- c. di dare mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale affinché – con l’ausilio degli Uffici competenti in materia – dispongano tutti gli strumenti utili alla convocazione delle elezioni per i Consigli di Frazione, da svolgersi inderogabilmente in concomitanza con le prossime elezioni comunali, successive a quelle previste per l’anno in corso.

**Il presente Regolamento si compone di n° 23 (ventitre) articoli. Del Regolamento fanno parte integrante le “Norme Transitorie e Finali” valide per il tempo necessario a rendere concreto il processo istitutivo dei Comitati di Frazione. Le norme dettate dal presente Regolamento – approvate dal Consiglio Comunale in data odierna – sono immediatamente esecutive e come tali vanno rispettate dai singoli cittadini e dagli Organi comunali.**

**Tali norme possono essere modificate solo con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale.**

*Alliste, \_\_\_/\_\_\_/2021*